

**ELENCO DELLE NUOVE COSTRUZIONI CHE SI DISCOSTANO DALLE USUALI TIPOLOGIE O CHE PER LA LORO PARTICOLARE COMPLESSITA'
RICHIEDONO PIU' ARTICOLATE CALCOLAZIONI E VERIFICHE**

(Comma 1, lettera a), punto 2 dell' Art. 94 bis del DPR 380/01 – Comma 2, Art. 2 bis del Regolamento regionale n° 4/2010)

1. Edifici e opere, indipendentemente dalla tipologia della struttura, caratterizzati da un rapporto tra l'altezza strutturale e la minore dimensione in pianta superiore a 3, ad esclusione di cappelle cimiteriali, scale, vani ascensori e simili.;
2. Ciminiere, torri, serbatoi e silos;
3. Strutture idrauliche, marittime e strallate;
4. Costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche;
5. Costruzioni dotate di isolatori sismici, dissipatori o masse accordate in sommità;
6. Opere geotecniche di contenimento del terreno con altezza di ritenuta superiore a 4 m per i muri di sostegno e 6.50 m per le paratie e simili;

Per gli interventi di cui al presente elenco, rilevanti per la pubblica incolumità, occorre l' Autorizzazione sismica preventiva.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'**(Comma 1, Lett. C) Art. 94 bis del DPR 380/01 – Comma 2, Art. 2 quater del Regolamento regionale n° 4/2010)**

Le opere di cui al presente elenco devono comunque essere realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni e sotto la direzione dei lavori di un tecnico abilitato nei limiti delle proprie competenze professionali e dotate del previsto titolo abilitativo edilizio. La Denuncia dei lavori consiste nella comunicazione di inizio lavori, da redigersi su apposito modello, corredata da Relazione Tecnica Asseverata del tecnico progettista con la quale, oltre alla descrizione delle opere a farsi, viene dichiarato che l'intervento non costituisce pericolo per la pubblica incolumità, nonché da un progetto/grafico esecutivo dell'intervento previsto. Ai sensi del comma 8-ter dell'art. art. 67 D.P.R. 380/01, il direttore dei lavori trasmette entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali all'Ufficio competente, la dichiarazione di regolare esecuzione.

Il presente elenco si riferisce a opere in classe d'uso I e II, che non prevedano fondazioni profonde e/o speciali e che non insistano su versanti con superfici comunque inclinate aventi una pendenza maggiore di 15°.

La volumetria va calcolata con riferimento all'intera struttura portante dell'opera oggetto dei lavori e va misurata al lordo degli elementi verticali e al netto degli sbalzi, partendo dall'estradosso delle fondazioni fino alla media dell'estradosso della copertura. Per altezza strutturale deve intendersi quella misurata dal piano di appoggio delle fondazioni, con esclusione di pali e micropali, fino al torrino e/o colmo dell'edificio se la copertura risulta a falde inclinate.

A) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE	
1	Serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, polycarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.), di altezza strutturale non sup. a 4,50 m aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.50 kN/mq, se fondate su sottosuoli di categoria A, B, o C.
2	Pilastri, anche in c.a., a sostegno di cancelli pedonali o carrabili con altezza strutturale ≤ 3.00 m.
3	Locali in classe d'uso I, ad un solo piano, con superficie ≤ 20.00 mq e altezza strutturale ≤ 3.00 m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.5 kN/mq.
4	Singoli pergolati di altezza ≤ 3.00 (3,50) m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) ≤ 0.50 kN/mq, fino a 30 mq
5	Chioschi, gazebo e simili, in materiali leggeri (legno, elementi metallici, etc.) di altezza strutturale ≤ 3.50 m e aventi superficie coperta ≤ 20.00 mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.50 kN/mq. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento.
6	Portali e strutture di sostegno per insegne pubblicitarie e simili con altezza strutturale ≤ 4.00 m e con superficie esposta ≤ 1.50 mq.
7	Cabine prefabbricate dotate di omologazione Ministeriale e manuale per il corretto montaggio, di altezza strutturale ≤ 3.50 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento
8	Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno su singolo palo con altezza strutturale ≤ 2.00 m

9	Tombe cimiteriali interrato, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuori terra di altezza ≤ 1.50 m
10	Muri di recinzione senza funzione di contenimento, con altezza strutturale fino a 2.00 m se non prospetta su area pubblica, 1.50 m se prospetta su area pubblica. Il limite di altezza non sussiste per i cancelli pedonali e carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.
11	Opere di sostegno con altezza di ritenuta ≤ 1.50 m se non prospettano su aree pubbliche e ≤ 1.00 m se prospettano su aree pubbliche, angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ e per le quali non siano presenti carichi permanenti e accidentali complessivamente superiori a 2,5 kN/mq direttamente agenti sul cuneo di spinta.
12	Gabbionate di altezza strutturale fuori terra ≤ 2.00 m se non prospettano su aree pubbliche e ≤ 1.50 m se prospettano su aree pubbliche, angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta
13	Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, privi di ancoraggio e con fondazioni dirette, di altezza strutturale fuori terra ≤ 1.50 m.
14	Vani tecnici, serbatoi e altre opere nel sottosuolo, di altezza strutturale 3.00 m e superficie in pianta ≤ 12.00 mq
15	Serbatoi in opera, interrati, di superficie ≤ 9.0 mq e altezza strutturale ≤ 1.70 m
16	Attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, aventi misure interne ≤ 2.00 m in lunghezza, larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari
17	Fognature, pozzetti per fognature e condotte interrato
18	Strutture di sostegno connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa o portatile, televisione, etc.), di altezza strutturale ≤ 3.00 m.
19	Strutture di sostegno per dispositivi di illuminazione, videosorveglianza, segnaletica stradale (con superficie esposta < 1.50 mq), (quali pali, tralicci, torri faro, etc.), isolate, non ancorate ad edifici, di altezza strutturale ≤ 3.00 m.
20	Rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose
21	Piscine non aperte al pubblico di altezza strutturale pari a 2,50 e superficie 50 mq
B) INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI	
1	Chioschi, gazebo e simili, in materiali leggeri (legno, elementi metallici, etc.) di altezza ≤ 2.70 m e aventi superficie coperta ≤ 15.00 mq, con peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq
2	Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq, di altezza ≤ 2.70 m e superficie coperta ≤ 10.00 mq.
3	Pensiline, con sporgenza ≤ 1.50 m, aventi superficie coperta ≤ 6.00 mq, realizzate con strutture (legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq

4	Pergolati di altezza ≤ 2.70 m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) ≤ 0.50 kN/mq e superficie ≤ 15.00 mq
5	Sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti
6	Realizzazione di singoli soppalchi per unità immobiliari con soluzioni strutturali leggere (legno e struttura metallica), con carico complessivo (peso proprio e carichi permanenti) ≤ 1.0 kN/mq e superficie massima ≤ 10.00 mq.
7	Realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1.00 mq e senza intaccare le nervature
8	Collegamenti verticali in legno o metallo di larghezza ≤ 1.20 m, limitatamente a un piano, all'interno di una singola unità immobiliare, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.00 kN/mq, senza alcuna alterazione della struttura del solaio.
9	Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 3.50 m e controsoffitti aventi peso proprio (G1) ≤ 0.25 kN/mq e di superficie inferiore a 15,00 mq
10	Pannelli solari o fotovoltaici, gravanti sulla costruzione, il cui peso, comprensivo delle sottostrutture, non ecceda il 10 % dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.
11	Singole strutture di sostegno connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa o portatile, televisione, etc.), di altezza ≤ 4.00 m e di peso non superiore a 1,00 KN.
12	Singole strutture di sostegno per dispositivi di illuminazione, videosorveglianza, segnaletica stradale (quali pali, tralici, torri faro, etc.), di altezza ≤ 4.00 m e di peso non superiore a 1,00 KN.
13	Installazioni di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non interagiscono in maniera significativa con le strutture
14	Trasformazione di finestra in porta-finestra e viceversa, nelle murature portanti, che non comporta l'aumento della larghezza del vano .
15	Riparazioni localizzate, nelle murature portanti, con interventi quali risarciture, cuci-scuci e chiusure di nicchie.
16	Spostamento con riallineamento di una finestra con quella sottostante/sovastante, non reiterata nell'ambito dello stesso muro portante.
*	<u>Vista la loro peculiarità e le caratteristiche rurali e paesaggistiche, sono esclusi dalla presente tipologia gli interventi di manutenzione ordinaria, di riparazione e parziale ripristino, effettuati con tecniche e materiali tradizionali, dei muretti a secco e delle macere tipiche della Costa d'Amalfi che non prospettano su strade ed aree pubbliche e che non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, per i quali non è dovuta la Denuncia dei lavori ai sensi degli articoli 93 e 94 bis del D.P.R. 380/01. Per gli stessi, è sufficiente dichiarare negli elaborati allegati all'istanza per titolo abilitativo urbanistico, da inoltrare al Comune, se previsto, che l'intervento rientra in detta tipologia di lavori e rispetta i riportati requisiti specifici.</u>

DEFINIZIONE DELLE VARIANTI NON SOSTANZIALI

(Comma 2, Art. 94 bis del DPR 380/01 – Comma 2, Art. 3 bis del Regolamento regionale n° 4/2010)

Sono considerate non sostanziali le varianti che non determinano significative modifiche al comportamento dell'organismo strutturale, in particolare quelle che interessano solo singole parti o elementi dell' opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio il periodo fondamentale T1 , il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.

Per le varianti non sostanziali non occorre la denuncia dei lavori preventiva ma, le stesse, vanno riportate nella relazione a struttura ultimata, se prevista, o nel collaudo, se previsto, o nella dichiarazione di regolare esecuzione, con allegata copia del progetto strutturale.

I) Sono da considerare, in ogni caso, varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:

- a) Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale, per:
 - a.1) impiego di materiali strutturali di diversa natura;
 - a.2) scelta di una diversa tipologia costruttiva.
- b) Modifiche all'organismo strutturale, per:
 - b.1) sopraelevazioni, ampliamenti, aumento del numero dei piani entro e fuori terra;
 - b.2) creazione o eliminazione di giunti strutturali;
 - b.3) variazioni della tipologia delle fondazioni;
 - b.4) variazioni peggiorative del fattore di struttura q;
 - b.5) variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura che vanifichi l'ipotesi di piano rigido, se presente;
 - b.6) modifiche:
 - b.6.1) nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali pilastri, nuclei, setti, controventi);
 - b.6.2) negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti;
 - b.6.3) nelle dimensioni di elementi strutturali principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni);
 - b.6.4) della distribuzione delle masse;
 che comportano il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
 - 1) aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidzze superiore al 5% della dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica;
 - 2) variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 20%;
 - 3) variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%;
 - 4) variazione dell'entità dell'azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.
- c) Modifiche in aumento delle classi d'uso e della vita nominale delle costruzioni ovvero variazioni dei carichi globali superiori ad un'aliquota del 5% in fondazione.
- d) Passaggio di categoria di intervento secondo la classificazione individuata dalle norme tecniche vigenti.

II) Possono rientrare tra le varianti non sostanziali tutte quelle non contemplate alle precedenti lettere, da a) a d). Spetta al progettista dimostrare, in apposita relazione tecnica esplicativa, che l'intervento di variante non implica un sostanziale mutamento del comportamento strutturale globale dell'opera, ovvero non comporta significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze della struttura o della loro duttilità.

**MISURA DEL CONTRIBUTO per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori
da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 s.m.i.**

LAVORI OGGETTO DI DENUNCIA		Codice identificativo	Entità dei lavori (volumetria V)	MISURA DEL CONTRIBUTO		
				PER AUTORIZZAZIONE SISMICA (art.4, c.2, L.R.9/83 ss.mm.ii-art. 2 bis del Reg. regionale n- 4/2010 e ss. mm. ii.)	PER DEPOSITO SISMICO (art.4, c.3, L.R.9/83 smi- art. 3 del Reg. regionale n- 4/2010 e ss. mm. ii.) E ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO (art. 3 del Reg. regionale n- 4/2010 e ss. mm. ii.)	
			[mc]	[euro]	[euro]	
Quantificabili per volumetria	NUOVE COSTRUZIONI <ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di nuovi manufatti • Incremento di volumetria strutturale richiesta con denuncia in variante (per la volumetriaecedente rispetto a quella del progetto originario) 	A	A1	$V < 100$	100	50
			A2	$100 \leq V < 1000$	300	100
			A3	$1000 \leq V \leq 5000$	1000	300
			A4	$V > 5000$	1700	500
	INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI <ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento o miglioramentosismico • Sopraelevazioni/ampliamenti con opere strutturalmente connesse alla costruzione esistente, anche senza adeguamento delle strutture preesistenti (in tutti i casi, per la volumetria dell'intera costruzione come risultante dallo stato diprogetto) • Incremento di volumetria strutturale richiesta con denuncia in variante (per la volumetriaecedente rispetto a quella del progetto originario) 	B	B1	$V < 100$	100	50
			B2	$100 \leq V < 1000$	300	100
			B3	$1000 \leq V \leq 5000$	1000	300
B4			$V > 5000$	1700	500	
	• Riparazioni/interventi locali su costruzioniesistenti	C	-	qualsiasi	100	50
NON quantificabili per volumetria	• Riparazioni/interventi locali su costruzioniesistenti	D	-	-	100	50
	• Infrastrutture di cui alla notan.11	E	-	-	500	250
	• Variante <i>sostanziale</i> senza incremento divolumetria	F	-	-	50% del contributo dovuto nel caso di prima denuncia dei lavori.	
	• Interventi privi di rilevanza	G	50			
	• Altro					

NOTE:

- 1) **Il contributo non è dovuto per le denunce di lavori a integrazione di una precedente denuncia** (prodotte spontaneamente o a seguito di richiesta dell'Ufficio);
- 2) La **volumetria** va calcolata con riferimento all'intera struttura portante dell'opera oggetto di lavori e va misurata al lordo degli elementi verticali e al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccatto di fondazione, fino all'estradosso della copertura;
- 3) Nel caso di **denunce di lavori riferibili a due o più codici identificativi**, il contributo va calcolato come somma dei contributi relativi a ciascun codice;
- 4) Nel caso di **denunce di lavori, quantificabili per volumetria, riferibili a più organismi strutturali** (strutture giuntate, oppure strutture accessorie rispetto a quella principale), il contributo totale va calcolato come somma dei contributi dovuti per ciascun organismo strutturale oggetto di denuncia, in funzione del corrispondente volume;
- 5) Nel caso di **denunce di lavori in variante sostanziale con incremento volumetrico**, il contributo va calcolato come somma dei contributi dovuti per il codice F (corrispondente alla volumetria strutturale già precedentemente autorizzata/denunciata) e il codice A oppure B (per il solo incremento volumetrico);
- 6) Nel caso di denunce di lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9, e ss.mm.ii., (**denunce di lavori in sanatoria**) gli importi vanno calcolati secondo la tabella e **vanno raddoppiati**;
- 7) Nel caso di denunce di lavori finalizzati alla realizzazione di opere strutturali strettamente indispensabili al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche di costruzioni esistenti, gli importi vanno calcolati secondo la tabella e **vanno ridotti del 50%**. Tale disposizione non è applicabile al caso di **denunce di lavori in sanatoria**;
- 8) Nel caso di denunce di lavori in sanatoria effettuate dal collaudatore d'Ufficio in luogo del committente, il collaudatore deve effettuare il calcolo del contributo. Il competente Settore Regionale provvede a richiederne il pagamento al soggetto inottemperante;
- 9) Nel caso di denunce di lavori ripresentate dai committenti dopo la conclusione negativa del precedente procedimento sismico, il contributo istruttorio dovuto è ridotto del 50% qualora l'oggetto della nuova istanza coincida con quanto già precedentemente denunciato e istruito, a condizione che il committente abbia correttamente adempiuto agli obblighi contributivi in occasione del precedente procedimento;
- 10) I lavori individuati dal codice identificativo "E" sono relativi ad infrastrutture, non quantificabili per volumetria, "strategiche" o "rilevanti" di interesse statale o regionale e ad infrastrutture ad esse assimilabili, anche se non individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione delle emergenze.

PROMEMORIA per il pagamento del contributo

Il versamento va effettuato sul **conto corrente postale unico n. 21965181 intestato alla "Regione Campania Servizio di Tesoreria Regionale"** oppure tramite bonifico bancario su **codice IBAN IT 59 A 07601 03400 000021965181 intestato alla "Regione Campania"**, specificando, nella causale del versamento, il codice di tariffa corrispondente alla U.O.D. Genio Civile- Presidio di Protezione Civile di competenza, come di seguito riportato :

1550 – Contributo per denuncia lavori L. 9/83 - Genio Civile di Avellino e Ariano Irpino;

1551 – Contributo per denuncia lavori L. 9/83 - Genio Civile di Benevento;

1552 – Contributo per denuncia lavori L. 9/83 - Genio Civile di Caserta;

1553 – Contributo per denuncia lavori L. 9/83 - Genio Civile di Napoli;

1554 – Contributo per denuncia lavori L. 9/83 - Genio Civile di Salerno.